



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

Dott.	Alfredo Grasselli	Presidente
Dott.ssa	Ilaria Cirillo	Primo Referendario
Dott.	Domenico Cerqua (relatore)	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025 ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Napoli

*sull'esito del procedimento di controllo – disciplinato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (conv. dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) – avente ad oggetto il monitoraggio e la verifica dell'intervento identificato dal codice unico di progetto (CUP) n. **B62H22008440001**, finanziato con risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite in sede deliberante in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 100/INPR/2025 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione regionale di controllo per il 2025;

VISTO il decreto n. 14/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di coordinamento dell'attività di monitoraggio degli enti locali della Regione Campania in relazione agli interventi a valere sul PNRR e sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);

VISTO il decreto n. 10/2025, come integrato dal decreto n. 18/2025, con cui il Presidente aggiunto di questa Sezione ha individuato e ripartito gli interventi finanziati con risorse a valere sul PNRR/PNC da sottoporre a verifica;

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 170/2025, con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Primo Referendario Domenico Cerqua;

PREMESSO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

PREMESSO

1. Il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* ("PNRR") è lo strumento programmatico mediante il quale l'Italia ha pianificato l'allocazione delle risorse derivanti dal *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza* (in lingua inglese "*Recovery and Resilience Facility*" e, in sigla, "RRF"). Il Dispositivo, istituito con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 per fronteggiare la crisi economica seguita all'emergenza sanitaria innescata dalla COVID-19, integra a sua volta la componente più rilevante dello strumento finanziario euro-unitario denominato *Next Generation EU* ("NGEU").

Il NGEU, adottato con decisione del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020, ha autorizzato la Commissione europea a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione Europea (UE). Successivamente, con Decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, la Commissione è stata incaricata di intensificare le operazioni di prestito destinate a finanziare il NGEU per un importo *massimo* di 806,9 miliardi di euro a prezzi correnti (750 miliardi di euro a prezzi del 2018), il cui rimborso inizierà a partire dal 2028 e si dipanerà su un orizzonte di lungo periodo, fino al 2058. La realizzazione degli interventi di resilienza, come progettata a livello euro-unitario, richiede dunque ingenti risorse pubbliche e private, al cui reperimento l'UE provvede attraverso la contrazione di prestiti sul mercato dei capitali e per le quali è già previsto un piano di ammortamento pluriennale.

La provvista finanziaria così ottenuta viene poi trasferita ai singoli Stati membri attraverso l'erogazione di prestiti e/o di contributi in conto capitale che dovranno essere

restituiti ai relativi sottoscrittori, maggiorati dei dovuti interessi, con le risorse proprie dell'UE, secondo una «[...] *strategia di finanziamento diversificata [che] ha prodotto benefici, ma che ha anche comportato un potenziale trasferimento dei rischi ai futuri bilanci dell'UE*» (così, lett., *European Court of Auditors, Relazione speciale 16/23: La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU*, par. 5, p. 10 di 65).

Nel dettaglio, sotto il profilo tipologico le citate risorse – 750 miliardi a prezzi 2018 – sono così ripartite:

- 672,5 miliardi di euro, di cui 360 per prestiti e 312,5 per sovvenzioni, sono destinati al “*Recovery and Resilience Facility*”;
- 47,5 miliardi di euro sono destinati al “*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*” (“*ReACT-EU*”), andando a costituire stanziamenti aggiuntivi ai fondi strutturali già stanziati nella programmazione 2014-2020;
- 10 miliardi di euro sono destinati al “Fondo per una transizione giusta” (“*Just Transition Fund*”), programma dedicato alla riduzione dell’impatto socio-economico del passaggio a sistemi “a zero emissioni”;
- 7,5 miliardi di euro sono destinati allo “Sviluppo rurale”, programma dedicato alla competitività del settore agricolo e alla promozione della gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali;
- 5,6 miliardi di euro sono destinati a “*InvestEU*”, programma per la mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati attraverso prestiti, garanzie ed altri strumenti finanziari;
- 5 miliardi di euro sono destinati a “Orizzonte Europa” (“*Horizon Europe*”), programma di riferimento per tutti gli ambiti legati alla ricerca e all’innovazione;
- 1,9 miliardi di euro, infine, sono destinati al “*RescEU*”, programma dedicato alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta a catastrofi naturali o antropiche.

Ciò premesso, corre l’obbligo di sottolineare che, come precisato anche dalla Corte dei conti dell’Unione europea (*European Court of Auditors*) nella citata Relazione speciale dedicata alla gestione del debito connesso al NGUE, «[i]l debito contratto a titolo di NGEU è garantito dal “margine di bilancio”, che corrisponde alla differenza tra il massimale delle risorse proprie e le risorse proprie necessarie per finanziare il bilancio dell’UE. Ratificando

[con procedura completata in data 31 maggio 2021] *la decisione del Consiglio sulle risorse proprie, nel 2021 gli Stati membri hanno convenuto di mettere a disposizione risorse di tesoreria supplementari incrementando il massimale delle risorse proprie a un massimo dello 0,6 % del loro RNL, fino alla fine del 2058. La Commissione può utilizzare tali risorse qualora il bilancio dell'UE non sia sufficiente a coprire le passività risultanti dalle assunzioni di prestiti connesse a NGEU. Le operazioni di assunzione di prestiti rientrano nell'ambito dell'esecuzione del bilancio ai sensi del regolamento finanziario, il che implica inoltre che la strategia di finanziamento di NGEU sia attuata conformemente al principio della sana gestione finanziaria»* (così, lett., ECA, Relazione speciale 16/23: *La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU*, par. 7, p. 11 di 65; enfasi aggiunta).

In altri termini, tutte le risorse raccolte sui mercati dei capitali dalla Commissione europea in attuazione del NGEU andranno restituite ai sottoscrittori dei titoli obbligazionari, maggiorate dei dovuti interessi, con oneri a carico del bilancio dell'UE che, ove non dovesse essere capiente, andrà integrato con risorse di tesoreria da parte degli Stati membri, a norma del combinato disposto della Parte Sesta (*“Disposizioni istituzionali e finanziarie”*), Titolo II (*“Disposizioni finanziarie”*), articoli 310 e seguenti, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), e dell'articolo 6 (*“Incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie ai fini dell'attribuzione delle risorse necessarie per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19”*) della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

2. A livello nazionale, il PNRR (di seguito, anche *“Piano”*) si articola in sei *missioni* (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; inclusione e coesione; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; rivoluzione verde e transizione ecologica; salute), individuate in piena coerenza con i sei pilastri del RRF. Le missioni si articolano in *componenti*, ossia in aree di intervento specifiche, composte a loro volta da *investimenti e riforme*.

Con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota prot. n. LT 161/21, del 14 luglio 2021, che ha approvato il piano presentato dalla Repubblica Italiana, per

il periodo 2021-2026 all'Italia sono state destinate risorse, a valere sulle disponibilità del RRF, pari a **191,5 miliardi di euro**, dei quali 68,9 miliardi da erogarsi nella forma di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi mediante la concessione di prestiti a tassi agevolati.

In seguito, nel corso del 2023, la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata, sempre con decisione di esecuzione del Consiglio, una prima volta, in data 19 settembre 2023 e, una seconda volta, in data 8 dicembre 2023, approvando così la proposta di revisione del PNRR avanzata dal Governo italiano e includente il **nuovo capitolo REPowerEU**: le risorse finanziarie complessivamente assegnate all'Italia sono così aumentate a **194,4 miliardi di euro**.

Nel corso del 2024, il PNRR è stato ulteriormente modificato in due distinte occasioni:

- alla presentazione alla Commissione europea, in data 4 marzo 2024, da parte del Governo italiano, di una richiesta di modifica di natura tecnica riguardante *24 misure*, relative sia ad investimenti sia a riforme, ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano;

- in data 10 ottobre 2024 il Governo italiano ha presentato alla Commissione europea un'ulteriore richiesta di modifica riguardante ulteriori *21 misure*, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 18 novembre 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano.

Sono stati così aggiunti tre nuovi obiettivi e il numero complessivo di traguardi/obiettivi del Piano è salito a 621.

Da ultimo, in data 21 marzo 2025, l'Italia ha presentato alla Commissione europea, a causa di circostanze oggettive motivate a norma dell'articolo 21 (*"Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro"*), par. 1, del Reg. (UE) 2021/241, una nuova proposta di revisione del PNRR in relazione a *67 misure* del Piano, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, con il nuovo allegato recante la versione, da ultimo modificata e attualmente in vigore, del PNRR italiano.

Da un punto di vista operativo, le risorse del PNRR destinate all'Italia sono trasferite dalla Commissione dell'Unione europea sul conto corrente n. 23211 della Tesoreria

centrale dello Stato, sul quale transitano tutti i flussi di fonte euro-unitaria destinati all'Italia.

In base alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 (articolo 1, commi 1037-1045, della legge n. 178 del 2020), tali risorse sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a fondo perduto» (conto n. 25091) e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a titolo di prestito» (conto n. 25092). Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti.

In attesa dell'assegnazione delle risorse da parte dell'UE, i due conti sono stati alimentati, *a titolo di anticipazione*, dal capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) n. 8003, denominato «Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia».

Le relative risorse sono successivamente assegnate in favore delle **Amministrazioni titolari degli interventi** (Amministrazioni centrali o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e trasferite mediante c.d. "girofondi" su contabilità speciali dedicate al PNRR, appositamente istituite e disciplinate, a livello interno, dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (*"Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato"*) e dal relativo Regolamento recato dal d.P.R. n. 689 del 1977 (*"Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali [...]"*). Oltre che in favore delle Amministrazioni titolari, le contabilità speciali dedicate sono state attivate anche in favore di Amministrazioni centrali e periferiche che svolgono il ruolo di **soggetto attuatore**.

Le uscite dei due conti correnti di Tesoreria centrale hanno le seguenti destinazioni:

- trasferimento delle risorse PNRR sulle menzionate contabilità speciali per essere successivamente erogate ai soggetti attuatori responsabili degli interventi, secondo le modalità specificamente previste nei corrispondenti atti dispositivi;
- trasferimenti diretti ai soggetti attuatori in casi particolari;

- versamento all'entrata del bilancio dello Stato rispettivamente ai capitoli 3515 (contributo a fondo perduto) e 3516 (contributo a titolo di prestito) delle somme ricevute dall'Unione europea tramite il conto 23211, a compensazione dell'anticipazione operata a valere sul capitolo 8003.

3. L'attuazione del PNRR ha richiesto la costruzione di un articolato ordito normativo per la gestione dell'intero piano e per la realizzazione di alcune riforme di carattere amministrativo e regolatorio che costituiscono esse stesse traguardi e obiettivi del Piano.

Per quanto di interesse in questa sede, si evidenzia che, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel PNRR, è stato adottato il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*), conv. dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che definisce il quadro normativo nazionale nell'ambito del quale sono realizzati gli interventi previsti dal Piano e contiene le disposizioni attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Reg. (UE) 2021/241.

L'articolo 1 (*"Principi, finalità e definizioni"*), comma 3, del D.L. n. 77/2021 dispone che *"[l]e disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"*.

Il D.L. n. 77 del 2021 prevede poi un nuovo insieme di organi di supporto per la formazione, il coordinamento e la promozione dell'indirizzo politico. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PDCM) è stata infatti affiancata, per quanto attiene i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale del PNRR, la Cabina di regia, ossia una struttura, supportata da un Tavolo permanente e da una Segreteria tecnica (le cui competenze sono poi state trasferite – con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 – alla "Struttura di missione PNRR" istituita presso la PDCM), cui può sempre partecipare il Presidente del Consiglio (qualora non deleghi

la presidenza ad altro Ministro), mentre gli altri Ministri e Sottosegretari sono chiamati, a norma dell'art. 2 (*Cabina di regia*) del D.L. n. 77/2021, solo «*in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta*», coinvolgendo, se interessati, anche i Presidenti delle Regioni implicati nelle diverse misure ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definite nel PNRR, attraverso *proprie* strutture, ovvero avvalendosi di **soggetti attuatori esterni**, con le modalità previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria vigente.

Ciascun soggetto titolare dei progetti finanziati è responsabile della relativa attuazione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria. Le risorse assegnate ai progetti del PNRR sono vincolate alla realizzazione degli interventi del programma e mantengono il vincolo di destinazione fino a tutta la durata del programma medesimo.

Il D.L. n. 77 del 2021 prevede inoltre che i progetti debbano essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa euro-unitaria e debbano essere corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) da raggiungere, verificabili a tramite appositi indicatori quantitativi.

A tal fine, le Amministrazioni titolari dell'intervento, nelle richieste di pagamento da presentare al Servizio centrale per il PNRR istituito presso il MEF – secondo quanto indicato nel par. 7.2 (*Modalità attuative degli interventi previsti nel PNRR*) dell'Allegato alla circolare n. 9, del 10 febbraio 2022, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), recante «*Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*» – devono produrre un'attestazione «[...] contenente i seguenti elementi:

- *lo stato di avanzamento/il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;*

- *lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico o digitale positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici o digitali;*
- *una **dichiarazione di gestione** debitamente firmata;*
- *una **sintesi degli esiti dei controlli effettuati** da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate»* (così, lett., anche per l'enfasi, MEF-RGS, circ., 10 febbraio 2022, n. 9, all., par. 7.2, pag. 48 di 97).

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, a norma dell'art. 12 (*Poteri sostitutivi*), comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, «[...] *il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, [...], assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, [...], il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, [...], assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti*».

Le Amministrazioni titolari, inoltre, a norma dell'art. 8 (*Coordinamento della fase attuativa*) del D.L. n. 77 del 2021, mediante «[...] *una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale [individuata tra quelle esistenti ovvero appositamente istituita] fino al completamento del PNRR [...]*», sono tenute a intervenire per rimuovere o correggere eventuali irregolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano, compreso l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

In questi casi le Amministrazioni stesse devono adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle istanze di pagamento all'UE secondo il calendario stabilito nell'Accordo operativo.

In ipotesi di ritardi attuativi, le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano tempestivamente al MEF i dati relativi agli scostamenti temporali o quantitativi, le relative conseguenze, cause e azioni correttive già adottate.

In questa prospettiva, l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 dispone che *“[a]l fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea»* (enfasi del redattore).

Ciò chiarito in ordine agli obblighi gravanti sulle Amministrazioni titolari e sui soggetti attuatori, nonché con riguardo ai poteri sostitutivi da esercitarsi in caso di inerzia ovvero di rischio anche prospettico di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano, mette conto rilevare che l'articolo 2 (*“Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia”*) del D.M. MEF 11 ottobre 2021, con riferimento alle modalità di trasferimento delle risorse, ha disposto che *«[i]l Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:*

- *anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR [...] [, richiedendosi,] [a]i fini dell'erogazione dell'anticipazione, [che] l'amministrazione titolare dell'intervento de[bba] attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;*
- *una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico [...] [ReGiS];*
- *una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o*

la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio [...] [ReGiS]».

In seguito, l'articolo 11 (*"Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR"*), comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (*"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*), conv. dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto che, *"[a]l fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, [...] e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al **30 per cento** del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge"*.

Più recentemente, l'articolo 18-quinquies (*"Disposizioni finanziarie in materia di PNRR"*), comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (*"Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico"*), conv. dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha disposto ulteriormente che, *"[a]l fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, [...], le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, **entro il termine di trenta giorni** decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento"*.

In altri termini, da un punto di vista operativo, una volta adottato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le Amministrazioni titolari erogano ai soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni, pari di norma complessivamente al 30 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta di anticipazione del soggetto attuatore, anche se eventuali norme specifiche possono prevedere anticipi superiori al 30 per cento. Qualora la richiesta risulti carente, l'Amministrazione titolare stabilisce un termine massimo di cinque giorni per le integrazioni. In tale caso, il termine di 30 giorni per l'erogazione è sospeso fino alla data di acquisizione degli elementi integrativi.

Con riferimento ai trasferimenti successivi all'anticipazione, le Amministrazioni titolari effettuano trasferimenti intermedi, fino al raggiungimento del 90 per cento dell'im-

porto assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal soggetto attuatore, verificando sia la regolarità formale della richiesta, che deve essere firmata e compilata sul modello “PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi”, sia l’aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS o, in caso di alimentazione indiretta, l’impegno ad aggiornare eventuali dati mancanti entro 60 giorni dall’erogazione.

Se la richiesta è incompleta, il termine di 30 giorni è sospeso fino alla ricezione degli elementi mancanti.

Da ultimo, per la conclusione dell’intervento, le Amministrazioni titolari erogano il saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell’importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, verificando sempre sia la regolarità formale della richiesta, redatta sul modello “PNRR – Richiesta saldo” sia l’aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS. Qualora gli elementi per il saldo siano insufficienti, l’Amministrazione titolare fissa un termine di massimo dieci giorni per le integrazioni. Anche in tale caso, il termine di 30 giorni è sospeso fino alla data di acquisizione degli elementi richiesti.

Infine, per le richieste di trasferimento presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, le Amministrazioni centrali effettuano i trasferimenti seguendo le nuove procedure, obbligando i beneficiari a completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS entro 60 giorni dall’erogazione.

4. Con specifico riferimento ai progetti finanziati con risorse a valere sul PNRR da realizzarsi nell’ambito di competenza territoriale di questa Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, resa ai sensi dell’articolo 7 (“Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza”), comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 e relativa al secondo semestre del 2024, occorre evidenziare che «[t]ra le aree territoriali l’unica Regione con un’incidenza paragonabile a quelle delle aree settentrionali è la Campania, nella quale si collocano poco meno di 21 mila progetti (circa il 9 per cento del totale complessivo)» (Sez. riun. contr., del. 14 maggio 2025, n. 6/SSRRCO/REF/2025, pag. 83).

Un criterio di scrutinio del tasso di realizzazione degli obiettivi finali associati agli indicatori *target* può essere sviluppato volgendo lo sguardo alla disarticolazione delle misure in singoli progetti attivati.

Di qui, la rilevanza dei criteri individuati per la selezione dei progetti da attenzionare mediante una specifica attività istruttoria.

CONSIDERATO

5. Richiesta istruttoria indirizzata al Comune di Napoli in relazione al progetto inserito nell'ambito della misura M5C2-I3.01.00 e identificato dal CUP n. B62H22008440001, relativo alla «Rigenerazione della "cittadella dello sport" in via Ulisse Prota Giurleo - Ponticelli - Napoli. Piscina e campi all'aperto».

In ottemperanza a quanto previsto nel programma dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per gli anni 2024 e 2025 (quest'ultimo approvato con la deliberazione n. 61, del 19 dicembre 2024, delle Sezioni riunite in sede di controllo), nonché nei programmi annuali delle attività 2024 e 2025, approvati rispettivamente con le deliberazioni n. 50/2024/INPR e n. 100/2025/INPR, questa Sezione regionale ha previsto monitoraggi e verifiche sugli interventi finanziati a carico del PNRR ed attuati dagli Enti pubblici territoriali situati nella Regione Campania.

L'esame della realizzazione degli interventi finanziati con risorse comunitarie a valere sul PNRR è da inquadrarsi nell'ambito del controllo sulla gestione di cui all'art. 100 Cost. in combinato con l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.

Sul punto giova premettere che la Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di controllo sulla gestione, è chiamata a verificare, *“anche in corso di esercizio [...] la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa”* (articolo 3, comma 4, della legge n. 20/1994). Gli intervenuti mutamenti costituzionali hanno valorizzato i controlli sulla gestione della magistratura contabile quale strumento per garantire la maggior economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa anche con riferimento agli

enti locali, consentendo in via immediata alle pubbliche amministrazioni controllate di attivare meccanismi di adeguamento ed auto-correzione.

Non sussiste, pertanto, un rapporto diretto, e tanto meno un automatismo, tra esito negativo del controllo sulla gestione e responsabilità di singoli funzionari o amministratori pubblici. Dunque, anche ove la Corte dei conti incidentalmente si esprima sulla legittimità di singoli atti *«non intende minimamente confondere le due forme di controllo [...] ma mira semplicemente a dire che la rilevazione di eventuali illegittimità, di scorrettezze contabili o di cattivo funzionamento dei controlli interni possa essere assunta a elemento o a indizio per la distinta valutazione complessiva connessa all'esercizio del controllo sulla gestione»* (Corte cost. n. 29 del 1995).

Nel contempo, la mancata trattazione, nell'ambito dei controlli in esame, di talune specifiche criticità non esclude l'eventuale emersione di fattispecie di violazioni di legge o di responsabilità in esito a distinti procedimenti di controllo, svolti dalla Corte dei conti o da parte di altre Autorità nell'ambito delle rispettive competenze.

Poiché l'odierna attività della Sezione si colloca nella sopra delineata cornice normativa, non rientrano nella verifica accertamenti in ordine alla legittimità degli affidamenti di lavori e forniture posti in essere dall'Ente per dare attuazione al progetto PNRR in esame e alla sussistenza dei presupposti per l'erogabilità degli incentivi alle funzioni tecniche.

Ciò posto, in esecuzione delle citate deliberazioni è stato individuato un congruo numero di progetti – tra cui quello in epigrafe indicato, di cui è soggetto attuatore il Comune di Napoli (NA) e Amministrazione titolare il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri – in ragione della loro entità finanziaria e/o delle criticità rilevate sia dalle Cabine di regia istituite presso le Prefetture competenti per territorio sia d'ufficio attraverso l'analisi dei dati rilevati direttamente attraverso il sistema ReGiS.

Pertanto, con nota del Magistrato istruttore del 23 luglio 2025 (prot. C.d.c. n. 4411) il Comune di Napoli, destinatario di finanziamenti a valere sul PNRR in relazione all'opera complessivamente denominata *«Rigenerazione della "cittadella dello sport" in via Ulisse Prota Giurleo - Ponticelli - Napoli. Piscina e campi all'aperto»*, è stato invitato a fornire

una relazione sullo stato di avanzamento del progetto specificamente identificato dal **CUP n. B62H22008440001** nell'ambito della misura M5C2-I3.01.00.

In particolare, è stata richiesta al soggetto attuatore dell'intervento una relazione aggiornata sullo stato di avanzamento dei lavori, con i seguenti contenuti:

1) atti amministrativi di affidamento, con riferimento - tra l'altro - alle informazioni in materia di:

- a) (eventuali) fonti di finanziamento integrative (con connesse azioni di verifica e di controllo interno per evitare il «doppio finanziamento»);
- b) eventuale divisione in lotti;
- c) procedura di gara;
- d) provvedimento/i di aggiudicazione;
- e) utilizzi delle economie;
- f) quantificazione e riparto degli incentivi alle funzioni tecniche;

2) stato attuale di attuazione dell'intervento, precisando quali *target* siano stati raggiunti oppure le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel cronoprogramma, con invito a dare evidenza, per ogni fase del progetto:

- a) della data di fine prefissata e di quella in cui sia stata effettivamente portata a termine la medesima fase procedurale;
- b) delle (eventuali) criticità incontrate nella realizzazione o rendicontazione delle opere;
- c) (con specifico riferimento alla più recente fase di avanzamento programmata) delle valutazioni svolte circa la possibilità di recuperare, entro il termine previsto per la realizzazione del progetto, eventuali ritardi;
- d) dei motivi degli (eventuali) disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema ReGiS;
- e) dell'intervenuta (o meno) implementazione del sistema interno di *audit*, anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, al fine di contrastare criticità - anche per frodi - nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere su risorse del PNRR;
- f) degli eventuali interventi di organi titolari poteri sostitutivi.

3) gestione economico-finanziaria della misura.

Al riguardo, in particolare, è stato chiesto di precisare:

- a) i capitoli di spesa su cui le risorse finanziarie destinate al progetto sono state stanziare, nonché gli impegni e i pagamenti adottati a valere su detti capitoli per gli esercizi 2023, 2024 e per quello in corso, con invito a dare evidenza dell'importo complessivo di tutti gli impegni/pagamenti contabilizzati, distinguendo tra le somme disponibili a valere sul PNRR/PNC e le somme derivanti da altre fonti fino alla data di riscontro alla nota istruttoria;
- b) se sia stata esercitata la facoltà di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (articolo 15, comma 4, del D.L. 77/2021 come conv.);
- c) la contabilizzazione delle anticipazioni di cui all'articolo 9, comma 6, del D.L. n. 152 del 2021 (conv. dalla L. n. 233 del 2021) ricevute, indicando i relativi capitoli – specificamente dedicati – e se l'Ente abbia provveduto ad accertare per cassa importi delle anticipazioni erogate dalle Amministrazioni centrali dello Stato;
- d) l'eventuale applicazione dell'art. 15, comma 3, del D.L. n. 77 del 2021 (conv. dalla L. n. 108 del 2021), chiarendo se, alla fine dell'esercizio – nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa – le risorse accertate siano state fatte confluire nel risultato di amministrazione, potendo essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo, trattandosi di risorse vincolate;
- e) le stime effettuate in ordine all'adeguatezza delle risorse stanziare per la realizzazione del progetto rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenuto conto dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche, precisando:
 - se sia intervenuto l'adeguamento del quadro economico al nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici;
 - se una rielaborazione più puntuale del progetto e dei relativi oneri - ossia l'incremento dei costi - ha reso problematico per il soggetto attuatore dare esecuzione al progetto medesimo e alla relativa gara, in mancanza di totale copertura degli interventi;

- se sono state effettuate valutazioni in ordine ai fabbisogni di spesa per manutenzione e/o gestione dell'opera successive al suo completamento.

È stata, infine, richiesta la compilazione di un documento allegato recante una serie di fogli di calcolo, al fine di uniformare i dati trasmessi.

6. La risposta istruttoria del Comune di Napoli

In riscontro alla richiesta del magistrato istruttore, previa istanza di proroga positivamente riscontrata, in data 8 settembre 2025 è stata acquisita, tramite il sistema informativo Con.Te., relazione del Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio riferita all'opera in esame, integrata (in ragione della dimensione dei *file* trasmessi) dall'inoltro a mezzo p.e.c. della documentazione allegata (prot. C.d.c. n. 6175).

Appare necessario premettere che all'intervento di riqualificazione dell'immobile sito a Napoli (Ponticelli) in via Ulisse Prota Giurleo sono destinate, come si preciserà, risorse complessivamente quantificate in **euro 4.296.000,00**, di cui euro 3.569.993,15 originariamente finanziate mediante PNRR (M5C2-I3.01.00 - Progetto Sport e inclusione sociale).

Inoltre, si evidenzia che, alla stregua dei dati valorizzati dall'Ente nel sistema informativo ReGiS, il CUP in oggetto risulta "*cancellato*". Tale evenienza, confermata dall'Amministrazione comunale nella relazione trasmessa, è stata collegata all'inserimento del progetto nell'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 con la Regione Campania, con conseguente migrazione dell'imputazione delle spese ai finanziamenti a titolo di FSC. Sui predetti punti ci si soffermerà nel prosieguo, muovendo da un sintetico richiamo dei contenuti dei riscontri istruttori.

6.1 Riscontro alle richieste afferenti alla gestione amministrativa

Con riferimento alle richieste relative alla gestione amministrativa del progetto, preliminarmente il Comune di Napoli ha specificato che:

- la **procedura di gara** si è svolta avvalendosi della società "Sport e Salute S.p.A." quale centrale di committenza. Quest'ultima, infatti, con determinazione n. 158, del 1° dicembre 2022, ha indetto il bando di gara mediante procedura aperta secondo modalità

telematiche per la conclusione di accordi quadro aventi per oggetto affidamenti in appalto integrato della progettazione ed esecuzione di lavori di ristrutturazione, manutenzione o nuova costruzione di impianti sportivi nell'ambito del PNRR.

Con determinazione n. 43, del 20 marzo 2023, è stato assegnato il *"Lotto geografico n. 4 - Napoli"*, comprendente l'intervento in esame, aggiudicato a società che aveva offerto un ribasso del 15,170% (il contratto è stato sottoscritto il 5 ottobre 2023).

A questo punto il Comune di Napoli, preso atto (con determinazione dirigenziale n. 12, del 17 novembre 2023) dell'aggiudicazione del citato Accordo quadro, con determina dirigenziale n. 21, sempre del 17 novembre 2023, ha approvato il quadro economico rimodulato sulla base del ribasso e affidato l'intervento, mentre il successivo 20 novembre 2023 è stato sottoscritto il relativo *ordine di attivazione*.

Con determinazione dirigenziale n. 22, del 3 settembre 2024, è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura inerente alla verifica e al supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo;

- per l'appalto in esame non risultano suddivisioni in lotti;
- *"per l'intervento in oggetto, è previsto il reimpiego di economie, maturate a seguito del ribasso di gara"*;
- non risultano finanziamenti integrativi.

Tuttavia, l'Ente ha rappresentato che *"a far data dal mese di agosto 2025 il progetto in questione non è più finanziato con risorse del PNRR ma con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 in ragione dell'inserimento nell'Accordo di Coesione sottoscritto dalla Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei ministri"*;

- gli incentivi tecnici risultano quantificati in euro 50.400,00 e sono previsti nel quadro economico approvato con la determinazione dirigenziale n. 21 del 17 novembre 2023.
- Non risultando trasmessi i dati che hanno concorso alla loro determinazione nella misura indicata, **con successiva nota saranno inoltrati i relativi dati analitici.**

6.2 Riscontro alle richieste afferenti allo stato di attuazione dell'intervento

Esaurita la trattazione dei procedimenti amministrativi che hanno interessato l'opera, con riferimento alla descrizione dello stato di realizzazione dell'intervento l'Ente ha dichiarato, in sintesi, quanto segue:

a) stato di attuazione del progetto

I “lavori sono in corso, con cantiere consegnato in data 30/04/2025”;

b) target raggiunti

“In riferimento al raggiungimento della milestone del 31 marzo 2023, circa l’aggiudicazione dei contratti in esito alle procedure di affidamento dei lavori, il Servizio Edilizia Sportiva del Comune di Napoli ha aggiudicato l’appalto integrato avvalendosi della piattaforma Sport e Salute. La successiva milestone (collaudo e/o l’approvazione del certificato di regolare esecuzione) per consentire il pagamento del saldo saranno adottati entro il primo semestre del 2026”.

Il Comune, tuttavia, sul punto sottolinea nuovamente che l’intervento è stato inserito nell’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 con la Regione Campania;

c) cronoprogramma

1 - per ciascuna fase del progetto, data della fine prevista e quella in cui sia stata effettivamente portata a termine

Il Comune ricorda la data *“di fine lavori prevista: 30 aprile 2026”*.

Aggiunge che, *“tenuto conto che i lavori sono stati avviati in data 30 aprile 2025, allo stato, sono stati eseguiti gli interventi relativi alle seguenti fasi lavorative:*

- opere di rimozione, pulizia e demolizione, comprendente la pulizia dell’area esterna, la rimozione delle suppellettili e materiale ingombrante;*
- rimozione di impianti, comprendente la rimozione di corpi scaldanti, apparecchi igienici, impianti idrico-sanitari;*
- rimozione di pavimenti e rivestimenti;*
- demolizioni varie, comprendenti la demolizione di tramezzature, calcestruzzo ammalorato, spicconature di intonaci, rimozione di manti impermeabili.”.*

Quindi, correlando i tempi di realizzazione delle citate attività con quelli previsti dal cronoprogramma dei lavori, conclude che *“per le suddette fasi non sono stati rilevati ritardi nell’esecuzione”;*

2 - criticità incontrate nella realizzazione o rendicontazione del progetto

L’Ente ha dichiarato di non aver riscontrate criticità rilevanti nella realizzazione dell’opera;

3 - valutazioni svolte circa la possibilità di recuperare, entro il termine previsto per la realizzazione del progetto, eventuali ritardi

L'Amministrazione comunale, con specifico riguardo all'ultima fase di avanzamento, non ha evidenziato ritardi nella realizzazione dell'opera. *“Tuttavia, nell'eventualità che si verificano ritardi nel completamento del progetto, la Stazione Appaltante, congiuntamente all'ufficio di Direzione Lavori, valuterà ogni aspetto ritenute essenziale al fine di adottare azioni mirate all'ultimazione dell'opera entro i termini previsti”*;

4 - motivi degli (eventuali) disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema ReGiS

Come rilevato, il CUP in oggetto risulta “cancellato” e l'Amministrazione comunale ha specificato che il progetto è stato inserito “nell'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 con la Regione Campania”, pertanto la sua imputazione è stata trasferita dal PNRR al FSC.

6.3 Riscontro alle richieste afferenti alla gestione economico-finanziaria

Con riguardo alle richieste relative alla **gestione economico-finanziaria** del progetto, il Comune di Napoli ha fornito i seguenti chiarimenti:

1 - capitoli di stanziamento, impegni e pagamenti

“Nella fase di competenza del PNRR, l'intervento è stato finanziato con un contributo complessivo di 4.296.000,00 €, di cui 3.580.000,00 € quota PNRR e 716.000,00 € quota FOI.

Nelle more del trasferimento effettivo e dell'iscrizione degli OGV su nuovi capitoli (Cap Spesa 299215 - Cap Entrata 402004) dedicati al nuovo finanziamento dell'Accordo di Coesione (la cui Convenzione del 18/02/2025 è in corso di sottoscrizione), gli impegni e i pagamenti sono sui capitoli di spesa 204798/2, 204798/4 [...]”.

È stata, in particolare, elaborata una tabella riguardante il dettaglio di impegni e pagamenti sui citati capitoli, i cui contenuti sono di seguito riportati:

Tabella 1

(Importi in euro)

Voce	PNRR - M5C2-I3.01.00					
	CAPITOLI	2023	2024	2025	TOT. PER CAPITOLO	TOTALE
IMPEGNI	204798/2	27.153,34	81.088,75	2.782.789,78	2.891.031,87	3.755.528,73
	204798/4	59.799,49	546.030,27	258.667,10	864.496,86	
PAGAMENTI	204798/2	13.576,67	93.384,42	39.345,52	146.306,61	751.476,37
	204798/4	59.799,49	545.370,27	-	605.169,76	

2 - eventuali accertamenti sulla base del mero atto di assegnazione

“Le Amministrazioni Centrali non hanno mai trasmesso gli atti di impegno contabile. Si è proceduto al primo accertamento contabile alla luce del trasferimento dell’anticipazione del 10% dell’importo ammesso a finanziamento, e dunque deducendo la previa adozione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, per facta concludentia, sulla base dell’intervenuto trasferimento delle risorse”;

3 - contabilizzazione anticipazioni

“L’intervento ha registrato anticipazioni per un totale di complessivi di 1.074.000,00 € (corrispondente al 30% rispetto al valore di € 3.580.000,00 € (valore del finanziamento PNRR al netto del FOI).

Gli importi delle anticipazioni erogate sono stati accertati con i seguenti accertamenti:

Acc. 8215/2022: 358.000,00 € (pro-quota: importo totale dell’accertamento: € 1.150.000,00)

Acc. 8533/2023: 583.153,34 €

Acc. 707/2023: 47.200,31 €

Acc. 9820/2023: 85.646,35 €

Il capitolo contabile di entrata dedicato è il 404798”;

4 - eventuale applicazione dell’articolo 15, comma 3, del D.L. n. 77/2021

Sul punto l’Ente ha fornito il seguente dettaglio contabile riferito agli esercizi 2023-2024-2025:

CAPITOLO 204798/4		
ANNO REIMPUTAZIONE	ANNO FINANZIAMENTO	SOMME IN AV
2024	2023	546.030,27
2025	2023	258.667,10
		804.697,37

5 - adeguatezza delle risorse stanziare

“1. [...] gli interventi di cui all’intervento de quo, sono risalenti al prezzario regionale dei lavori pubblici della Campania – Anno 2023”.

Si è registrato “2. [...] un incremento dei costi compensato interamente mediante l’utilizzo delle economie di gara, mantenendo invariato l’importo complessivo finanziato dal PNRR”.

“3. [...] la gestione e la manutenzione dell’impianto natatorio saranno assunte dalla Federazione Italiana Nuoto, come previsto alla Convenzione”.

* * *

I dati comunicati dal Comune di Napoli in relazione ai capitoli interessati dagli stanziamenti in entrata e spesa non restituiscono, allo stato, in maniera esaustiva la rappresentazione contabile della gestione dell'opera.

Infatti, ricordato che il suo valore complessivo è pari a euro 4.296.000,00 (euro 3.580.000,00 per PNRR ed euro 716.000,00 per quota FOI), dal riscontro fornito emergerebbero impegni pari, ad oggi, a euro 3.755.528,73 (*cfr. supra*, tab. 1), inferiori al finanziamento totale.

Appare, dunque, necessario chiarire se quest'ultimo importo corrisponde al valore definitivo dell'opera in esito alle procedure di affidamento concluse ovvero se, per la differenza sono state effettuate registrazioni di spesa a qualsiasi altro titolo: in particolare, se sono intervenute reimputazioni di stanziamenti, se quote di spesa sono confluite in anticipo nei rendiconti 2022-2024 o, infine (tenuto conto delle anticipazioni ricevute), se parte degli importi è confluita nel fondo pluriennale vincolato. Più in generale, non emerge se e in quale misura sussista l'equilibrio di parte capitale in relazione all'opera, tenuto conto delle intervenute registrazioni in entrata.

7. Inserimento dell'intervento nell'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027

Nell'allegato 1 all'Accordo per la Coesione della Regione Campania, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania in data 17 settembre 2024, sono indicati gli interventi a valere sulle risorse del FSC 2021-2027, tra i quali compare anche l'investimento per complessivi euro 4.296.000,00 per la rigenerazione della cittadella dello sport di via Ulisse Prota Giurleo. L'importo richiesto è di euro 3.580.000,00 (ossia, la somma originariamente finanziata dal PNRR).

Nel successivo allegato B1 del medesimo Accordo è riportato il quadro finanziario di spesa dell'intervento che si esaurisce negli esercizi 2024 (euro 1.674.012,79) e 2025 (euro 1.905.987,21).

Allo stato, non constano i provvedimenti e gli atti di concessione regionale del nuovo finanziamento (il Comune accenna solo a una "*Convenzione del 18/02/2025 in corso di sottoscrizione*").

Inoltre, tenuto conto del valore delle anticipazioni ricevute, degli impegni di spesa e dei (più contenuti) pagamenti effettuati, non risulta chiarito se la nuova fonte di finanziamento sarà concessa a saldo delle spese ancora da impegnare e/o liquidare e pagare, né se – in ragione dei vincoli giuridici collegati all’acquisizione delle risorse a titolo di PNRR – sussistano obblighi di restituzione delle anticipazioni ricevute ovvero operino meccanismi compensativi.

Del resto, dal Comune è solo accennato il riferimento a “*nuovi capitoli (Cap Spesa 299215 – Cap Entrata 402004)*” dedicati al nuovo finanziamento dell’Accordo, da movimentare solo a valle “*del trasferimento effettivo e dell’iscrizione degli OGV*” sugli stessi.

Risulta, dunque, indispensabile chiarire, in una puntuale relazione, i rilevanti profili finanziari finora evidenziati.

8. Cancellazione del progetto dal programma “ReGiS”

Come ricordato, dalla visura effettuata nel sistema informativo ReGiS emerge l’intervenuta cancellazione del CUP in oggetto.

Sul punto mette conto evidenziare che, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi caratterizzati da un maggior livello di avanzamento, l’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ha disposto che **agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR** continuano ad applicarsi le procedure, introdotte nell’ordinamento per i relativi investimenti, in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, nonché le semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili e “*le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR*”, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

Inoltre, il successivo comma 4 prevede che, “*per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi*” non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, “*le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*

(ossia il sistema ReGiS). *Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico*" di cui si è detto.

* * *

Sul piano applicativo, la Ragioneria Generale dello Stato, richiesta di chiarire se gli enti territoriali soggetti attuatori devono continuare ad alimentare il sistema ReGis anche per i progetti totalmente o parzialmente de-finanziati, con la FAQ n. 7, del 14 marzo 2024, ha espressamente precisato che *"nel rispetto dell'art. 12, comma 4, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, gli enti territoriali, soggetti attuatori, anche con riferimento ai progetti parzialmente o interamente definanziati dal PNRR, sono tenuti ad alimentare il sistema Regis nel rispetto delle indicazioni di dettaglio fornite dalle Amministrazioni centrali titolari"*.

Nella successiva FAQ n. 9, pubblicata nella medesima data (in risposta al quesito circa le modalità con cui gli enti territoriali soggetti attuatori devono contabilizzare i contributi per i progetti totalmente o parzialmente de-finanziati dal PNRR), ha aggiunto che *"[c]on riferimento ai progetti definanziati gli enti territoriali soggetti attuatori, dopo aver preso atto delle previsioni del D.L. n. 19 del 2024, continuano, nel rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 vigente, ad accertare per cassa gli acconti e a classificarli come trasferimenti da Ministeri e continuano ad imputare le successive erogazioni, a rendicontazione, nel rispetto delle specifiche indicazioni sul cronoprogramma dei lavori fornito dalle Amministrazioni centrali titolari. Provvedono inoltre ad allineare, se necessario, le imputazioni dei propri cronoprogrammi attuativi, nelle proprie scritture contabili, per adeguarle alle nuove scadenze previste dall'Amministrazione centrale titolare.*

Gli enti territoriali, inoltre, non sono tenuti al rispetto dell'obbligo di pubblicità e informazione ma continuano ad essere tenuti all'obbligo di perimetrazione e tracciabilità, a livello gestionale, assolto con l'integrazione della descrizione dei capitoli e/o degli articoli con la sola indicazione del CUP anche per favorire l'attività di controllo.

Si ricorda infatti che anche per tali progetti, nel rispetto dell'articolo 12 del D.L. n. 19 del 2024, continuano ad applicarsi le norme di semplificazione, di natura procedurale e contabile, previste per la gestione delle risorse del PNRR e del PNC".

Pertanto, sebbene l'intervento in esame non rientri più tra quelli finanziati dal PNRR, restando in ogni caso finanziato a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione,

continuano a trovare applicazione, per espressa previsione normativa, le disposizioni dettate per i progetti PNRR e permane l'esigenza di alimentare il sistema ReGiS.

Di qui l'esigenza di verificare che l'Amministrazione stia osservando le suddette disposizioni di legge.

9. Controlli interni riguardanti i programmi e le attività del PNRR

Con la richiamata richiesta istruttoria erano state sollecitate informazioni riguardanti l'eventuale implementazione di un sistema interno di *audit*, anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, al fine di contrastare criticità – anche per frodi – nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere su risorse del PNRR.

Sul punto il Comune, nel riscontro istruttorio, ha informato (nota del 08 settembre 2025, PG/2025/0787325) che *«a garanzia della trasparenza e della legalità e per rafforzare la salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione, nazionali e locali, nonché per prevenire potenziali frodi o ogni altro illecito nell'impiego dei fondi gestiti dal Comune di Napoli, nel mese di novembre 2022, l'Ente ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza finalizzato alla tutela del corretto impiego delle risorse del PNRR.*

Il protocollo ha avuto seguito con la trasmissione, alla Guardia di Finanza, di report a cura della dirigenza incaricata».

Inoltre, con il decreto sindacale n. 99/2022, di conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto, sono stati assegnati compiti di *«[...] supporto al Sindaco per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e monitoraggio inerenti all'attuazione, per quanto di competenza dell'Ente, dei programmi e delle attività del PNRR e delle Politiche di Coesione nonché nei rapporti con gli organi istituzionali di ogni livello competenti per l'attuazione del PNRR e delle Politiche di Coesione».*

In attuazione dell'incarico, *«è stata costituita una struttura autonoma (U.O.A.) dedicata al monitoraggio costante dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti finanziati con i fondi del PNRR e delle Politiche di Coesione».*

Ancora, *«oltre agli ordinari strumenti di prevenzione della corruzione e di controllo della regolarità amministrativa, svolti dalle strutture coordinate dal Segretario Generale, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno istituire, nell'Area Segreteria Generale, uno specifico Servizio*

dedicato ai Contratti, a maggior garanzia della verifica puntuale su tale attività, ivi inclusa quella afferente agli affidamenti a valere su fonti di finanziamento nazionali e dell'UE».

Sui contenuti delle attività istruttorie e di controllo/verifica di competenza dell'Area Ragioneria si sofferma la nota PG 2025/786015, dell'8 settembre 2025.

Infine, con nota sottoscritta dalla Segretaria generale in data 8 settembre 2025 sono illustrati i controlli svolti in attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e del rischio frode, nonché in adempimento degli obblighi di pubblicazione correlati ai progetti PNRR.

Preso atto delle strutture di monitoraggio costituite e dei protocolli istituiti, appare utile **illustrare le attività concretamente svolte e indicare i report trasmessi, anche mediante il mero inoltro di documentazione ritenuta significativa.**

10. Conclusioni e rilievi

A seguito dell'avvio del procedimento di controllo avente ad oggetto la gestione, da parte del Comune di Napoli in qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti anche a valere sul PNRR, del progetto identificato dal CUP B62H2200844 0001 per l'importo di euro 4.296.000,00, relativo a «*Rigenerazione della "cittadella dello sport" in via Ulisse Prota Giurleo - Ponticelli - Napoli. Piscina e campi all'aperto*» (nell'ambito della misura M5C2I3.01.00 - Progetto Sport e inclusione sociale), la Sezione ha accertato la cancellazione dal sistema informativo ReGiS a seguito dell'inserimento del progetto nell'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 con la Regione Campania (con il cambio di imputazione, dal PNRR al FSC).

A) All'atto della cancellazione, nel sistema risultavano pagamenti per euro 711.406,85, mentre il Comune nella relazione inoltrata indica pagamenti per euro 751.476,37. Inoltre, nella sezione ReGiS "quadro economico" sono riportati importi per complessivi euro 3.755.528,73, superiori al valore del progetto ammesso a finanziamento in quota PNRR (e oggi FSC).

Soprattutto, come rilevato (*supra*, par. 8), l'intervento in esame resta in ogni caso finanziato a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, continuando a trovare applicazione, per espressa previsione normativa, le disposizioni dettate per i progetti PNRR e permanendo l'esigenza di alimentare il sistema ReGiS.

B) Nel dettaglio, il progetto è inserito nell'allegato 1 all'Accordo per la Coesione della Regione Campania, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania in data 17 settembre 2024, tra gli interventi a valere sulle risorse del FSC 2021-2027; nel relativo allegato B1 è riportato il quadro finanziario di spesa dell'intervento, che si esaurisce negli esercizi 2024 (euro 1.674.012,79) e 2025 (euro 1.905.987,21).

Tuttavia, come osservato (*supra*, par. 7), non constano i provvedimenti e gli atti di concessione regionale del nuovo finanziamento.

Inoltre, tenuto conto del valore delle anticipazioni ricevute, degli impegni di spesa e dei (più contenuti) pagamenti effettuati, non risulta chiarito se la nuova fonte di finanziamento è prevista a saldo delle spese ancora da impegnare e/o liquidare e pagare, nonché se – in ragione dei vincoli giuridici collegati all'acquisizione delle risorse a titolo di PNRR – sussistano obblighi di restituzione delle anticipazioni ricevute ovvero operino meccanismi compensativi.

C) In ordine alla gestione amministrativa e finanziaria, rispetto al valore complessivo dell'opera pari a euro 4.296.000,00 (euro 3.580.000,00 per PNRR ed euro 716.000,00 per quota FOI), dal riscontro fornito emergerebbero impegni pari, ad oggi, a euro 3.755.528,73, inferiori al finanziamento totale.

Appare, dunque, necessario chiarire se questo importo corrisponde al valore definitivo dell'opera all'esito delle procedure di affidamento o se, per la differenza, sono state effettuate registrazioni di spesa a qualsiasi titolo: in particolare, se sono intervenute reimputazioni di stanziamenti, se quote di spesa sono confluite in avanzo nei rendiconti 2022-2024 o, infine (tenuto conto delle anticipazioni ricevute), se parte degli importi è confluita nel fondo pluriennale vincolato. Più in generale, non emerge se e in quale misura sussista l'equilibrio di parte capitale in relazione all'opera, tenuto conto delle intervenute registrazioni in entrata (*supra*, par. 6.3).

Non risultano trasmessi i dati analitici che hanno concorso alla determinazione degli incentivi tecnici nella misura indicata (*supra*, par. 6.1).

D) In relazione all'implementazione di un sistema interno di *audit*, anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, al fine di contrastare criticità – comprese

quelle per frodi – nella gestione dei fondi collegati all’attuazione degli interventi a valere su risorse del PNRR, preso atto delle strutture di monitoraggio costituite e dei protocolli istituiti, appare utile illustrare le attività concretamente svolte e indicare i *reports* trasmessi, anche mediante il mero inoltro di documentazione ritenuta significativa (*supra*, par. 9).

* * *

In conclusione, la Sezione, auspicando che l’esecuzione dei pagamenti proceda parallelamente a una puntuale esecuzione degli obblighi derivanti dalla conclusione del contratto di appalto di lavori, richiama all’attenzione degli organi di indirizzo politico e di controllo del Comune di Napoli, nonché del suo personale dirigenziale e amministrativo, gli obblighi di diligenza qualificata inerenti alla gestione delle risorse trasferite a valere sui fondi del PNRR e del FSC, con i collegati profili di responsabilità. Raccomanda l’adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi prefissati per il completamento delle opere.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

ACCERTA

la presenza, nei termini descritti in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità nell’ambito della gestione del progetto complessivo identificato, all’interno della **misura M5C2I3.01.00, dal CUP n. B62H22008440001**, di competenza del Comune di Napoli nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti, inizialmente a valere sul PNRR, per un valore totale di euro 4.296.000,00;

DISPONE

- 1 - che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Napoli;
- 2 - che **una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione del progetto in argomento** – nell’ambito della quale si avrà cura di trattare dei profili che necessitano di ulteriori chiarimenti, illustrati nella parte motiva – sia trasmessa dall’Amministrazione, attraverso il sistema Con.Te., entro e non oltre il 31 marzo 2026;
3. che la medesima sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.

Il Relatore

Domenico Cerqua

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria in data

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Giuseppe Imposimato